

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Numero del provvedimento	17
Data del provvedimento	26/03/26
Oggetto	
Contenuto	RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 3/12/2025 - APPROVAZIONE <u>ACCORDO GESTIONE DIRETTA E UNITARIA TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LE SDS, PREVISTO DALL'ART. 71 BIS L.R.T. 40/2005 E SS.MM.II</u>

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 11:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Federica Vannetti	Delegato	11,51%	X	
Borgo San Lorenzo	Leonardo Romagnoli	Presidente	18,84%	X	
Dicomano	Massimiliano Amato	Sindaco	6,26%	X	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	X	
Marradi	Andrea Badiali	Delegato	3,16%	X	
Palazuolo sul Senio	Marco Bottino	Sindaco	1,06%		X
Scarperia e San Piero	Federico Ignesti	Sindaco	12,56%	X	
Vicchio	Cristina Braschi	Delegato	8,38%	X	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli (1395/26)	Delegato	33,00%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		X
Consulta terzo settore Massimo Coppini	X	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	21	Accordo AUSL Toscana Centro e SDS Mugello per la gestione diretta e unitaria
B	26	Convenzione quadro trattamento dati personali

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	
<b>Contenuto</b>	<b>RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 3/12/2025 - APPROVAZIONE ACCORDO GESTIONE DIRETTA E UNITARIA TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LE SDS, PREVISTO DALL'ART. 71 BIS L.R.T. 40/2005 E SS.MM.II</b>

<b>Presidente</b>	<b>LEONARDO ROMAGNOLI</b>
<b>Direttore</b>	<b>MARCO BRINTAZZOLI</b>
<b>Ufficio/Struttura</b>	<b>DIRETTORE SDS MUGELLO</b>
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	<b>MARCO BRINTAZZOLI</b>
<b>Resp. del procedimento</b>	<b>MARCO BRINTAZZOLI</b>
<b>Parere e visto regolarità contabile</b>	

<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
<b>A</b>	21	Accordo tra l'AUSL Toscana Centro e la SDS Mugello per la gestione diretta e unitaria
<b>B</b>	26	Convenzione quadro sul trattamento dati personali

## L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

**DATO ATTO** che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

**DATO ATTO** che Responsabile del presente procedimento è il dr. Marco Brintazzoli e che non sono stati segnalati conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

**VISTA** la deliberazione dell’Assemblea n. 28 del 09.08.2024 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, quale Presidente di questa S.d.S.;

**VISTO** il Decreto del Presidente n. 1/2024 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. " Disciplina del servizio sanitario regionale che istituisce le Società della Salute definendole Enti di diritto pubblico costituite in forma di consorzio;
- la legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., che all’art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse di comune;
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii. (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), che individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all’erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi stessi;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 243/2011 ("Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009");
- la legge regionale n. 84/2015 (“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005");

**VISTA** inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2019 ("Governance delle Reti territoriali") e la deliberazione del Direttore Generale n. 1748/2019 con la quale l'Azienda Usl Toscana Centro ha approvato la "Governance Territoriale dell'Azienda Toscana Centro - Applicazione in via sperimentale della DGRT n. 269/2019"

**RICHIAMATA** la propria, precedente deliberazione n. 31 del 3 dicembre 2025 con la quale si procedeva al recepimento della bozza di Accordo per la gestione diretta e unitaria tra l'Azienda USL Toscana Centro e le SdS ed i relativi allegati, approvata con delibera della Conferenza Regionale dei Sindaci n. 3 del 24/10/2025;

**DATO ATTO** che con Del. G. E. n. 4 del 06.04.2023 è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione della SdS Mugello, il quale prende atto altresì dell'assetto organizzativo risultante dall'approvazione dell'Accordo sulla Gestione Diretta ed unitaria ex art. 71 bis LRT 40/2005, siglato tra SdS Mugello ed Azienda USL Toscana Centro, approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 514 del 19.04.2023 e già approvato dalla SdS con Del. Ass. n. 13 del 07.07.2021;

**CONSIDERATO** opportuno, in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari della Regione Toscana in materia di gestione diretta da parte delle Società della Salute, di aggiornare con il presente Accordo gli elementi di dettaglio relativi ai rapporti tra le Società della Salute e l'Azienda Usl Toscana Centro per la gestione unitaria e diretta, già approvati con la delibera 2/2021 del 28/05/2021 della Conferenza Aziendale dei Sindaci della Azienda USL Toscana Centro;

**RITENUTO** pertanto di approvare l'Accordo tra l'Azienda SUL Toscana Centro e questa SDS per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis della Legge Regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii. precisando questa SDS opta per la gestione diretta con la modalità di cui all'art. 4 punto 2 (All. A) e la Convenzione quadro sul trattamento dei dati personali (All.B);

**DATO ATTO** che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa SdS;

**Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime.**

## **D E L I B E R A**

**Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

- 1) **DI PROCEDERE** alla rettifica della propria, precedente deliberazione n. 31 del 3 dicembre 2025 con la quale si procedeva al recepimento della bozza di Accordo per la gestione diretta e unitaria tra l'Azienda USL Toscana Centro e le SdS ed i relativi allegati, approvata con delibera della Conferenza Regionale dei Sindaci n. 3 del 24/10/2025;
- 2) **DI APPROVARE** l'Accordo tra l'Azienda SUL Toscana Centro e questa SDS per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis della Legge Regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii. precisando questa SDS opta per la gestione diretta con la modalità di cui all'art. 4 punto 2 (All. A) e la Convenzione quadro sul trattamento dei dati personali (All. B);
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della SdS;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti aderenti, alla AUSL Toscana Centro, al Collegio Sindacale, alla Conferenza Regionale dei Sindaci e ai Responsabili degli Uffici e Strutture di questa S.d.S.

f.to **IL DIRETTORE**

**Marco Brintazzoli**

f.to **IL PRESIDENTE**

**Leonardo Romagnoli**

**ACCORDO TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA SOCIETA'  
DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER LA GESTIONE DIRETTA E UNITARIA EX ART. 71  
BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005, E SS.MM.**

tra

La **Società della Salute Mugello**, C.F. 05517830484 con sede legale a Borgo San Lorenzo (FI), Via P. Togliatti n. 29, nella persona di \_\_\_\_\_;

e

**l'Azienda USL Toscana Centro**, con sede legale in Firenze – Piazza Santa Maria Nuova n. 1, C.F. 06593810481 nella persona di Valerio Mari domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima Azienda, in virtù dei poteri conferiti con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169/2023;

\* \* \*

**PREMESSA**

**Visti:**

- la legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo n. 502/1992, e ss.mm.ii., (*"Riordino della disciplina in materia sanitaria"*), in particolare l'art. 3 relativo all'organizzazione delle unità sanitarie locali e del distretto e in cui si definiscono le prestazioni sociosanitarie;
- la legge n. 328/2000 (*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*), che delinea, in una logica di sussidiarietà orizzontale, un sistema di governance tra soggetti istituzionali con competenze diverse (Comuni, Regioni e Stato) volto a ottimizzare l'efficienza delle risorse e la frammentarietà degli interventi;
- la legge costituzionale n. 3/2001 (*"Riforma del Titolo V della Costituzione"*), che ridefinisce le competenze legislative e in particolare l'art. 117 della Costituzione;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii. (*"Disciplina del Servizio Sanitario Regionale"*), che individua nelle Società della Salute il luogo in cui si realizza l'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con le attività assistenziali di

- competenza comunale e nel Piano Integrato di Salute lo strumento di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie;
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*), che individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all’erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi stessi;
  - la deliberazione della Giunta Regionale n. 243/2011 (*“Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009”*);
  - la legge regionale n. 84/2015 (*“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*), che conferma le funzioni della Zona-Distretto quale ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti le reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate, precisando che l’integrazione sociosanitaria è assicurata dalla Società della Salute, laddove costituita ed esistente, e che la Zona-Distretto o la Società della Salute costituiscono il livello unitario di organizzazione delle funzioni direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate e prevedendo in particolare che la Zona-Distretto e la Società della Salute esercitino le seguenti funzioni di programmazione e di gestione inerenti rispettivamente alle proprie competenze di cui agli artt. 64 e 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.:
    - a) definizione dei bisogni di salute della popolazione afferente, conseguente allocazione delle risorse e monitoraggio dei risultati operativi;
    - b) organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;
    - c) organizzazione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio e dell’integrazione sociosanitaria;
    - d) organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate;
    - e) concorso alla programmazione e alla definizione degli obiettivi di budget, sia a livello territoriale, che ospedaliero nell’ambito della direzione aziendale in area vasta;
  - l’art. 64.1, comma 2, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., stabilisce inoltre che presso ciascuna Zona-Distretto o Società della Salute, rispettivamente il Responsabile di Zona o il Direttore della Società della Salute:
    - a) garantisce rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l’Azienda USL e gli enti locali e svolge le attività di programmazione sanitaria e di integrazione sociosanitaria in diretta relazione con la Conferenza Zonale dei Sindaci (lett. a);
    - b) coordina le attività amministrative e tecniche di Zona (lett. b);
    - c) gestisce il budget di Zona, definisce e negozia i rispettivi budget con i Dipartimenti territoriali e con le Unità Funzionali di Zona (lett. c);

- d) si raccorda con il Direttore del Presidio Ospedaliero di Zona, al fine di garantire, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate sanitarie e sociosanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità (lett d);
- e) svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali (lett e);
- f) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini (lett. f).
- il DPCM 12 gennaio 2017 (*"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*) e il successivo decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2024 che definisce le tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, aggiornando i relativi nomenclatori tariffari;
- la legge regionale n. 11/2017 (*"Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005"*), la quale espressamente prevede all'art. 22 l'istituzione dal 1° gennaio 2018 delle zone distretto di nuova istituzione e disciplina le modalità di esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1314/2022, che fornisce indicazioni relative all'individuazione di strumenti e azioni di supporto per l'implementazione della gestione diretta, tra cui aspetti inerenti alla dimensione organizzativa e del personale, al fine di armonizzare, in coerenza con la disciplina vigente, l'applicazione del modello della Società della Salute sul territorio regionale;
- le *"Linee di Indirizzo per la Contrattazione Collettiva del SSN (Sistema Sanitario Nazionale)"* del 21 febbraio 2024;
- la Convenzione (rep. 12037 del 30.12.2009) con la quale si è formalmente costituita la Società della Salute del Mugello;
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società della Salute;

**Considerato che:**

- il comma 2 dell'art. 71 bis della legge regionale n. 40/2005, come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 11/2017, stabilisce che *"La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse"*;
- i commi 3 bis e 3 ter dell'art. 71 bis della legge regionale n. 40/2005, come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 11/2017, di seguito integralmente riportati, prevedono l'attivazione della modalità di gestione diretta da parte delle Società della Salute e la previsione che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) ne debba specificare *"i contenuti minimi, i tempi e le modalità"*:

- *“comma 3 bis: la società della salute esercita direttamente tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e);*
- *comma 3 ter: il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3 lettere c) e d) i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:*
  - a) *con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;*
  - b) *con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali;”*
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, al capitolo denominato *“Il ruolo della Zona Distretto e il suo assetto”*, al paragrafo *“La Società della Salute e la convenzione sociosanitaria”*, fatta eccezione per le Zone Distretto formate da un solo Comune, indica i contenuti minimi, tempi e le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta, prevedendo quanto segue:
  - l’ambito di applicazione delle funzioni C e D, indicando tutte le attività rientranti in queste categorie e in particolare:
    - nei contenuti minimi riferiti alla funzione C sono ricomprese oltre alle materie di ambito della Salute Mentale, Dipendenze e Consultorio, le attività sociosanitarie e le attività sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare dei settori Anziani e Disabili, nonché le attività amministrative e professionali dei relativi percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata;
    - nei contenuti minimi riferiti alla funzione D sono ricompresi: l’intero complesso delle attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale.
      - i tempi con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta delle funzioni suddette, individuando due date: il 30 giugno 2020, data entro la quale le Società della Salute hanno trasmesso alla Giunta Regionale la documentazione attestante il passaggio alla gestione diretta e unitaria e il 1° gennaio 2021, data entro la quale ha realizzato la gestione diretta;
      - le modalità con cui assicurare la gestione diretta delle funzioni C e D sono così determinate:
        - la Società della Salute provvede tramite le proprie strutture organizzative all’intero ciclo di organizzazione, produzione ed erogazione del complesso dei servizi, delle prestazioni e delle attività inerenti alle materie oggetto della gestione diretta individuate dal PSSIR 2018-2020. La gestione diretta delle Società della salute richiede personale adeguato alla nuova modalità di gestione. Pertanto, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2019 sono definiti i criteri di base per l’individuazione del personale nelle Società della Salute;
        - la Società della Salute provvede tramite le proprie strutture organizzative, avvalendosi delle opportune figure professionali e delle necessarie risorse finanziarie, nonché tramite specifici accordi di avvalimento stipulati con

uno o più degli enti aderenti, all'intero ciclo di organizzazione, produzione ed erogazione del complesso dei servizi, delle prestazioni e delle attività inerenti alle materie oggetto della gestione diretta individuate dal PSSIR 2018-2020. Gli accordi di avvalimento sono esplicitamente funzionali in modo esclusivo agli assetti organizzativi della Società della Salute; devono trovare opportune e specifiche declinazioni operative in relazione al ciclo complessivo di produzione ed erogazione oggetto della gestione diretta da parte della Società della Salute e possono riferirsi unicamente a: avvalimenti per servizi inerenti i processi di tipo amministrativo, per servizi inerenti i processi di tipo contabile e di controllo gestionale e per processi di tipo tecnico;

- le modalità di attuazione della gestione diretta possono prevedere, nella fase di avvio, per i percorsi di tipo residenziale e semiresidenziale di Anziani e Disabili, nonché relativamente alle attività amministrative e professionali, l'utilizzo dello strumento dell'assegnazione di budget, anziché il trasferimento diretto di risorse e personale. Il budget, in coerenza con le attività oggetto di programmazione operativa annuale del territorio e al fine di garantirne un corretto e puntuale utilizzo, dovrà essere condiviso con la Società della Salute entro un tempo congruo e per importi certi e appropriati rispetto ai bisogni territoriali, ove non sia prevista da atti regionali una ripartizione economica sui diversi percorsi. Resta inteso che il governo del percorso nonché la responsabilità dei relativi risultati raggiunti sulla base del budget, della programmazione operativa zonale e degli indicatori di risultato e di processo stabiliti, resta in carico alla Società della Salute;
- le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis, ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di Enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.

**Viste**, infine, la deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2019 (*“Governance delle Reti territoriali”*) e la deliberazione del Direttore Generale n. 1748/2019 con la quale l'Azienda Usl Toscana Centro ha approvato la *“Governance Territoriale dell'Azienda Toscana Centro – Applicazione in via sperimentale della DGRT n. 269/2019”*;

**Ritenuto** pertanto, in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari della Regione Toscana in materia di gestione diretta da parte delle Società della Salute, di disciplinare con il presente Accordo gli elementi di dettaglio relativi ai rapporti tra le Società della Salute e l'Azienda Usl Toscana Centro per la gestione unitaria e diretta.

## LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Accordo tra la Società della Salute del Mugello di seguito "SdS") e l'Azienda UsI Toscana Centro (di seguito "ASL TC") regola aspetti di natura tecnico amministrativa, finanziaria e di assegnazione delle risorse umane nell'ambito della gestione diretta, da parte della SdS, ai sensi dell'art. 71 bis, commi 3 bis e 3 ter, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii..
2. Alla gestione diretta la SdS provvede tramite le proprie strutture organizzative che realizzano l'intero ciclo dell'organizzazione, produzione ed erogazione dei servizi, oppure tramite specifici accordi di avvalimento, anche a titolo oneroso, per specifici servizi inerenti i processi amministrativi e/o contabili.
3. La SdS opera in modo coordinato e in collaborazione con i Dipartimenti dell'ASL TC, in un'ottica matriciale per l'applicazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali e Sociali (PDTAS), come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2019 e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1748/2019.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Le materie oggetto della gestione diretta da parte della SdS, sulla base di quanto stabilito dall'art. 71 bis, comma 3, lettere c) e d), della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e dal PSSIR 2018-2020, sono indicate nella tabella seguente con riferimenti ai seguenti ambiti:
  - lett c): organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ex art. 3, comma 3, del decreto delegato;
  - lett d): organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale.

	CONTENUTO MINIMO PREVISTO DAL PSSIR
Lett c)	Attività sociosanitarie e sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare dei settori Anziani e Disabili, nonché le attività amministrative e professionali dei relativi percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata.
Lett d)	Intero complesso delle attività di assistenza sociale individuate dal Nomenclatore regionale oltre ad attività SAI ed emergenza abitativa.

2. La SdS provvede alla gestione delle risorse e all'organizzazione della rete dei servizi, nell'ambito delle norme di riferimento, sia nazionali, che regionali, con l'obiettivo di

fornire una risposta a tutti i cittadini che richiedono servizi socioassistenziali e sociosanitari, nei limiti delle risorse derivanti dai trasferimenti degli enti consorziati, della Regione Toscana o di altra provenienza.

3. La SdS eroga i servizi e gli interventi di cui alla presente convenzione secondo il Regolamento che disciplina l'accesso unico ai servizi e alle prestazioni per tutti i cittadini residenti e dimoranti sul territorio di competenza.

4. La SdS fornisce i servizi per gli enti consorziati nei limiti delle risorse disponibili a bilancio e pertanto, al fine di dare continuità all'erogazione dei servizi, gli enti associati dovranno garantire la corretta e puntuale assegnazione e liquidazione delle risorse.

### **Art. 3 - Modalità di finanziamento della SdS per le attività a gestione diretta**

1. Per la gestione delle attività/servizi di cui all'art. 2, la SdS si avvarrà delle seguenti fonti di finanziamento:

- a) le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- b) le risorse dei bilanci comunali attraverso le quali i Comuni consorziati finanziano le attività socioassistenziali e le attività sociali a rilevanza sanitaria;
- c) le risorse del Fondo Sanitario Regionale attraverso le quali l'ASL TC finanzia le attività sanitarie a rilevanza sociale e l'alta integrazione sociosanitaria;
- d) le risorse dei fondi strutturali e dei progetti regionali aventi vincolo di destinazione alla SdS e a questa trasferiti dall'ASL TC;
- e) le risorse di fonte comunitaria, nazionale, regionale o provenienti da privati, specificatamente assegnate alla SdS;
- f) accensione di prestiti;
- g) altri proventi ed erogazioni disposte a qualsiasi titolo;
- h) vendita di servizi ad altri soggetti pubblici;
- i) quote di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti;
- j) prestazioni a nome e per conto terzi;
- k) rendite patrimoniali.

2. I finanziamenti dei Comuni consorziati vengono stabiliti annualmente, secondo criteri individuati dagli stessi, indicando gli oneri di ogni natura a carico di ciascun di essi, riferiti al finanziamento dei servizi di assistenza sociale come classificati attualmente dal Sistema di classificazione dei servizi, interventi e prestazioni sociali della Regione Toscana (deliberazione della Giunta Regionale n. 1185/2024) e delle attività sociali a rilevanza sanitaria di cui all'art. 3 septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, relative ai settori della non autosufficienza e della disabilità, nonché agli altri settori definiti dal PSSIR 2018-2020. Al fine di determinare il finanziamento destinato alle SdS, i Comuni consorziati quantificano, secondo i criteri individuati, le risorse destinate alle attività di assistenza sociale definite dal Nomenclatore regionale sopra richiamato e le risorse destinate all'assistenza delle persone non autosufficienti o con disabilità. Tali risorse devono comprendere anche le quote sociali relative alle attività residenziali e semiresidenziali, le risorse relative a qualsiasi forma di assistenza domiciliare, le valorizzazioni complete del personale che afferisce a tali settori e ogni altra componente dei bilanci comunali, annuali e pluriennali, relativa ai settori definiti dall'art. 71 bis, comma 3, lettere c) e d), della legge regionale n. 40/2005.

3. I finanziamenti dell'ASL TC vengono stabiliti annualmente in riferimento alle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria e alle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, relative ai settori della non autosufficienza e della disabilità, nonché degli altri settori definiti dal PSSIR 2018-2020. Al fine di determinare il finanziamento destinato alle SdS, l'ASL TC quantifica le risorse destinate alle attività per le persone non autosufficienti o con disabilità. Tali risorse devono comprendere anche le quote sanitarie relative alle attività residenziali e semiresidenziali, le risorse relative a qualsiasi forma di assistenza domiciliare, le valorizzazioni complete del personale che afferisce a tali settori e ogni altra componente del bilancio aziendale relativa ai settori definiti dall'art. 71 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.

#### **Art. 4 - Modalità di attuazione della gestione diretta**

1. Il PSSIR 2018-2020 stabilisce che nella fase di avvio le modalità di attuazione della gestione diretta possano prevedere l'utilizzo dello strumento dell'assegnazione di budget, anziché il trasferimento diretto di risorse e personale, per i percorsi di tipo residenziale e semiresidenziale, per persone anziane non autosufficienti o con disabilità, nonché relativamente alle attività amministrative e professionali.

2. La SdS opta per la gestione diretta dal 01.01.2026 con la seguente modalità:

- modalità mista: trasferimento diretto delle risorse di cui alla lett. D) "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale" e assegnazione di budget per le risorse di cui alla lett c): organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ex art. 3, comma 3, del decreto delegato.

#### **Art. 5 - Assegnazione di budget per la gestione diretta da parte della SdS**

1. Secondo quanto previsto dal PSSIR 2018-2020, il budget della gestione diretta della SdS, per le materie richiamate all'art. 2 dovrà essere condiviso con la SdS entro il mese di marzo di ciascun anno e per importi certi e appropriati rispetto ai bisogni territoriali, ove non sia prevista da atti regionali una ripartizione economica sui diversi percorsi.

2. L'assegnazione di budget comporta la governance esclusiva da parte della SdS attraverso la gestione economica del budget delle risorse iscritte a bilancio dell'ASL TC.

3. Per la gestione delle suddette attività/servizi il Direttore della SdS assume la titolarità del budget delle Strutture funzionali territorialmente afferenti alla Zona-Distretto e firma la relativa scheda di budget.

4. Le schede di budget vengono sottoscritte contemporaneamente dal Direttore della SdS e dai Direttori delle Strutture funzionali aziendali interessate. La relativa responsabilità economica associata a tali schede ricadrà sul Direttore della SdS, quale equilibrio economico delle risorse complessivamente assegnate alla Zona-Distretto, e sui Direttori delle Strutture funzionali aziendali per le risorse ricadenti nello specifico settore funzionale di appartenenza. Tale ripartizione dovrà essere coerente con le eventuali manovre di spostamento delle risorse tra i settori di cui il Direttore di Zona può avere

necessità nel corso della gestione. Si rimanda in tal senso al Regolamento di Budget dell'ASL TC e alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

5. All'assegnazione del budget per la gestione diretta delle materie indicate all'art. 2 si affianca il budget di Zona-Distretto, con riferimento alle materie che non rientrano nella gestione diretta della SdS e che restano di titolarità aziendale e della Zona-Distretto, secondo le modalità previste dal Regolamento di Budget dell'ASL TC e dalle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art.6 - Modello e standard organizzativi della SdS**

1. In relazione ai riferimenti normativi vigenti e alle esigenze di funzionamento, il presente articolo definisce il modello organizzativo e gli standard operativi di riferimento per le SdS dell'ASL TC. L'obiettivo è garantire una struttura organizzativa coerente con la normativa e idonea a supportare la governance integrata tra articolazioni aziendali e strutture zonali.

2. Ai sensi dell'art. 64.2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., il Direttore di Zona, corrispondente a quello della SdS, per le funzioni gestionali è coadiuvato da un Ufficio di Direzione Zonale, composto, come di seguito riportato, da:

a.a) i Responsabili delle Unità Funzionali afferenti ai settori previsti dall'art. 66, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;

a.b) un Coordinatore per l'assistenza infermieristica e un Coordinatore per l'assistenza riabilitativa professionale, individuati dal Direttore di Zona su proposta dei rispettivi Direttori di Dipartimento;

a.c) i Coordinatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT);

a.d) il Coordinatore sociale di cui all'art. 37 della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii..

3. Alla composizione del predetto Ufficio, è invitato anche il Direttore del Presidio Ospedaliero di Zona.

4. Il Direttore di Zona designa inoltre, un Coordinatore Sanitario e un Coordinatore Sociosanitario, i quali supportano l'esercizio delle funzioni di competenza e compongono l'Ufficio di Direzione Zonale.

5. L'Ufficio di Direzione Zonale costituisce l'organo gestionale strategico deputato al governo, alla programmazione e all'organizzazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari della Zona. La matrice organizzativa tra la linea professionale dei Dipartimenti e la linea gestionale territoriale si realizza tramite tale Ufficio, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2019 e dall'art. 1, comma 3, del presente Accordo.

6. Attraverso il consolidamento dell'Accordo quadro tra l'ASL TC e la SdS previsto dall'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., si intende valorizzare e rendere maggiormente efficiente l'Ufficio di Direzione Zonale quale sede unitaria per il coordinamento delle Unità Funzionali zonali dei Dipartimenti. Tale struttura risponde ai principi di governance integrata, garantendo aderenza territoriale, sviluppo dell'integrazione sociosanitaria e coordinamento operativo tra le Zone Distretto/SdS e le aree dipartimentali aziendali di ambito territoriale, anche al fine di definire criteri standardizzati e univoci su personale e budget.

7. L'Ufficio di Direzione Zonale agisce a supporto del Direttore della SdS e in raccordo con gli Uffici di Piano Aziendale e Zonale per la programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria territoriale (PIS e POA) in un'ottica di pianificazione e monitoraggio congiunto, come stabilito anche dalla deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TC n. 536/2024.
8. La programmazione zonale, a cura dell'Ufficio di Piano Zonale in collaborazione con il Direttore della SdS e l'Ufficio di Direzione Zonale, tiene conto delle specificità territoriali (risorse, bisogni, progettualità) e assicura l'impiego mirato dei fondi dedicati.
9. L'Ufficio di Direzione Zonale, in cui operano le Unità Funzionali zonali dipartimentali, rappresenta la sede per la negoziazione del budget aziendale e per l'allineamento degli obiettivi territoriali con le strategie aziendali, in raccordo con il Direttore della SdS e i Dipartimenti aziendali, oltre che con la Direzione aziendale.
10. Il Direttore della SdS è altresì supportato dai Coordinatori Sanitario, Sociosanitario e Sociale. Al fine di promuovere l'integrazione operativa si prevede, preferibilmente, che le funzioni di Coordinamento Sociosanitario e Sociale coincidano con l'Unità Funzionale del Servizio Sociale individuata nel Dipartimento di Servizio Sociale. Tale Unità Funzionale svolge funzioni gestionali sul personale assistente sociale assegnato funzionalmente alla Zona-Distretto e garantisce il raccordo con gli Incarichi di Funzione dipartimentali relativamente ai PDTAS di cui all'art. 1, comma 3, del presente Accordo, rafforzando la matrice organizzativa e l'armonizzazione interterritoriale delle prassi e delle procedure professionali.
11. Le funzioni fondamentali della SdS possono prevedere strutture dedicate a:
- gestione contabile, controllo di gestione e bilancio;
  - affari generali e gestione del personale;
  - Ufficio di Piano.
12. Tali strutture sono previste nell'organizzazione della SdS con personale e figure apicali a geometria variabile, in coerenza con eventuali accordi di avvalimento vigenti e con quanto indicato all'art. 7 del presente Accordo.

## **Art. 7 – Risorse Umane**

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la SdS si avvale di personale proprio e/o messo a disposizione dagli enti consorziati.

### **Assegnazione funzionale**

L'ASL TC mette a disposizione il proprio personale alla SdS mediante lo strumento dell'assegnazione funzionale, secondo quanto previsto dal "*Protocollo Aziendale per l'assegnazione funzionale del personale*" siglato con le RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL Comparto Sanità in data 6 marzo 2017, e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1748/2019.

Per il dipendente, l'assegnazione funzionale comporta il mantenimento del rapporto giuridico di lavoro con l'ASL TC, in riferimento allo status giuridico inteso come assegnazione, classificazione, inquadramento economico e sistema di valutazione e percorsi di carriera, nonché l'assegnazione giuridica.

Il servizio svolto in assegnazione funzionale viene considerato a tutti gli effetti come servizio prestato presso l'Ente di provenienza. Al personale assegnato funzionalmente

viene garantito il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Comparto Sanità e dalla contrattazione integrativa dell'ASL TC.

L'ASL TC procede alla rilevazione della presenza in servizio e dell'orario di lavoro, compresa la gestione delle ferie, dei permessi retribuiti, delle ore di diritto allo studio, nonché degli altri istituti contrattuali, attraverso le articolazioni operative afferenti al Dipartimento di appartenenza, d'intesa con il Direttore della SdS o suo delegato.

I Dipartimenti, attraverso le proprie articolazioni interne e in collaborazione con il Direttore della SdS provvedono all'organizzazione delle attività del personale afferente alla verifica e alla valutazione dei risultati ottenuti al fine di garantire la qualità delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. L'attività di cui sopra è integrata nel modello organizzativo a matrice attraverso l'Ufficio di Direzione Zonale.

L'ASL TC individua il personale assegnato funzionalmente alla SdS tra quello che svolge, sul territorio di riferimento della stessa, le attività e le funzioni di competenza della gestione diretta da parte della SdS, tenuto conto della disponibilità dei dipendenti, come meglio precisato di seguito.

Con riferimento alla valorizzazione e al rimborso del personale aziendale assegnato funzionalmente, si applicano i criteri stabiliti all'art. 10 del presente Accordo, differenziati sulla base dell'attività svolta e della titolarità della funzione perseguita in base ai LEA (DPCM 12 gennaio 2017).

L'assegnazione funzionale del personale si realizza attraverso una deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TC con validità triennale e possibilità di aggiornamento in caso di necessità.

La deliberazione del Direttore Generale sarà adottata secondo i seguenti criteri:

- standard numerici in base alla popolazione e alle materie di gestione diretta da parte della SdS, comprensivi degli incarichi dipartimentali trasversali per personale amministrativo e assistente sociale;
- individuazione del personale già operante sul territorio di riferimento della SdS;
- individuazione del personale, con priorità per coloro che svolgono attività e funzioni di competenza della gestione diretta della SdS;
- disponibilità dei dipendenti a essere assegnati funzionalmente;
- allegato con elenco numerico per ogni SdS, sia per il personale amministrativo, che per quello assistente sociale.

Ciascuna assegnazione funzionale sarà formalizzata mediante apposita lettera di incarico secondo lo schema tipo, **allegato A** al presente accordo.

### **Incarichi di funzione e incarichi dirigenziali**

La SdS approva un proprio Regolamento di organizzazione e un organigramma secondo linee omogenee di attività e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1314/2022.

Il Regolamento di organizzazione è definito in maniera omogenea in tutte le SdS, secondo le linee individuate negli standard organizzativi e disciplina gli incarichi di funzione relativamente alle attività di natura sociosanitaria e alle attività di funzionamento, come meglio precisato al successivo art. 10.

Gli incarichi di funzione vengono attribuiti a seguito di apposito Avviso di selezione a cura della SdS e sono riservati al personale dipendente della SdS o assegnato alla SdS, secondo i diversi istituti definiti dagli enti consorziati.

Per gli incarichi dirigenziali conferibili dalla SdS occorre fare riferimento a quanto previsto dal CCNL vigente.

### **Formazione**

In tema di formazione continua al personale in assegnazione funzionale si applica il Piano di Formazione Aziendale.

In considerazione della funzionalità e dell'integrazione delle attività tra ambiti dell'ASL TC e della SdS, visto l'obiettivo di armonizzare i percorsi professionali, è consentito l'accesso al Piano di Formazione Aziendale anche al personale della SdS, secondo un piano condiviso all'inizio di ogni anno tra i Dipartimenti interessati e la SOC Formazione.

### **Fondi contrattuali**

La ripartizione del costo degli incarichi di funzione avverrà in base ai criteri stabiliti all'art. 10 del presente Accordo, differenziati sulla base dell'attività svolta (costi di funzionamento/costi di produzione).

Laddove risulti vincitore dei suddetti incarichi di funzione un dipendente aziendale in assegnazione funzionale, l'ASL TC provvederà alla liquidazione delle spettanze stipendiali attraverso il cedolino e anticipo sui relativi fondi contrattuali a ciò dedicati, salvo rimborso da parte della SdS attraverso le spese di funzionamento per la produzione.

Laddove risulti invece vincitore un dipendente della SdS, sarà utilizzato il fondo della stessa per l'erogazione dello stipendio e l'eventuale rimborso dell'indennità di incarico di funzione avverrà secondo i criteri stabiliti all'art. 10 del presente Accordo, differenziati sulla base dell'attività svolta e della titolarità della funzione perseguita in base ai LEA (DPCM 12 gennaio 2017).

### **Art. 8 – Avvalimento per servizi di supporto tecnico e amministrativo**

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 243/2011 "*(Approvazione disposizioni operative per il funzionamento della Società della Salute in Toscana)*" per lo svolgimento delle attività di supporto alle funzioni istituzionali attribuitele la SdS può avvalersi delle strutture organizzative e del personale già operante nei rispettivi enti di appartenenza, attraverso specifici accordi di avvalimento, anche al fine di evitare duplicazioni tra le proprie strutture organizzative, definendo le modalità di svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo per le funzioni attribuite alla SdS stessa.

2. In ottemperanza a tale previsione, la SdS può avvalersi delle strutture organizzative dell'ASL TC per servizi inerenti i processi di tipo amministrativo, contabile e di controllo gestionale, nonché di tipo tecnico, come di seguito elencato:

- attività di supporto per la contabilità generale e analitica;
- attività di supporto per il controllo di gestione;
- acquisizione di beni e servizi;
- gestione del personale;

- formazione del personale;
- sorveglianza sanitaria (su valutazione del competente ufficio aziendale);
- svolgimento dell'attività amministrativa per la produzione dei servizi di natura socioassistenziale;
- svolgimento dell'attività amministrativa per la produzione di servizi;
- altre attività da concordare.

3. Salvo per i contratti già in uso, i quali richiederanno comunque di avviare un processo di omogeneizzazione, le materie oggetto di avvalimento saranno definite e regolate a mezzo del contratto di cui deliberazione della Giunta Regionale n. 1314/2022 (*"Schema tipo di accordo ex art 15 L-241/1990 per l'avvalimento da parte delle SdS di unità organizzative di uno o più enti aderenti al consorzio"*) (**Allegato B**) che sarà siglato successivamente al presente Accordo, oggetto di specifica remunerazione. A tal fine saranno elaborati appositi criteri comuni per la valorizzazione dei suddetti accordi sul territorio dell'ASL TC. La disciplina inerente le modalità e le relative tempistiche per lo svolgimento delle singole attività e dei servizi in avvalimento, come elencate al comma 2 del presente articolo, sarà indicata nella scheda di attività contenuta nel "Piano Operativo" di cui all'**Allegato B.1**) quale parte integrante e sostanziale dello schema-tipo di accordo. Il suddetto Piano Operativo e la scheda di attività potranno essere oggetto di aggiornamento annuale secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, dello schema-tipo di accordo).

4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 101 della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., la SdS può sviluppare specifici accordi sia con ESTAR, ai sensi dell'art. 100 della stessa legge regionale, sia con Enti individuati quali Stazioni Uniche Appaltanti (SUA).

#### **Art. 9 – Criteri per la suddivisione dei costi di funzionamento e di gestione fra gli enti consorziati**

1. I costi di funzionamento della SdS, con riferimento alle funzioni di governo, programmazione e controllo di cui all'art. 71 bis, comma 3, lett. a), b) ed e), della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 243/2011, sono a carico della SdS e vengono sostenuti in base alle quote consortili stabilite nello Statuto e nella Convenzione costitutiva.

2. Tali costi comprendono le spese necessarie a garantire il funzionamento delle strutture organizzative e possono essere sostenuti sia direttamente, sia attraverso accordi di avvalimento con gli enti consorziati per le seguenti attività:

- a) amministrative e di supporto: supporto al lavoro degli organi della SdS, convocazioni, verbalizzazioni, procedure, atti deliberativi della SdS, gestione della corrispondenza e rapporti istituzionali, attività di segreteria, protocollo, archiviazione, gestione della privacy, sicurezza, comunicazione, gestione trasparenza/anticorruzione, gestione immobili e investimenti, gestione personale, ufficio legale, attività giuridica, gestione del sito web della SdS, gestione dei rapporti con l'utenza e dei rapporti con gli URP degli enti consorziati;
- b) svolgimento di compiti di programmazione: Ufficio di Piano, Profilo di Salute, Profilo dei Servizi, redazione di PIS e POA, supporto ai tavoli di programmazione, supporto ad attività/tavoli di coprogrammazione e coprogettazione, supporto agli organismi di

partecipazione (Consulta del Terzo settore e Comitato di partecipazione), Agora della Salute, gestione di rilevazioni per Ministeri, Regione Toscana, Istat e vari debiti informativi, atti relativi alle relazioni sindacali, concertazione, ecc.;

- c) attività contabili e di controllo: gestione della contabilità generale e analitica, predisposizione dei relativi atti amministrativi, gestione dei finanziamenti e rendicontazione dei progetti zonali, regionali e strutturali, monitoraggio dei costi a carico della SdS, gestione dei rapporti con Tesoreria, Collegio Sindacale e consulente fiscale, gestione dei rapporti contabili e finanziari con gli enti consorziati, redazione del bilancio della SdS.

3. Di seguito la tabella dei costi di funzionamento, ripartiti secondo le quote consortili degli enti consorziati:

<b>Costi diretti e indiretti del personale (assegnato, comandato, distaccato o interinale) che svolge le seguenti attività</b>	<b>Costo degli incarichi e consulenze relative alle seguenti attività</b>	<b>Spese varie e generali</b>
Ufficio di Piano (programmazione, Comitato di partecipazione, Consulta del Terzo settore, gestione di progetti europei)	Compenso dei componenti del Collegio Sindacale	Costi per software gestionali
Ufficio Ragioneria	Rimborso spese dei revisori	Servizio tesoreria
Ufficio Personale	Nucleo di Valutazione e OIV	Commissioni bancarie
Ufficio Affari Generali (anticorruzione, trasparenza e privacy)	Spese per sorveglianza sanitaria (visite del medico competente)	Altri interessi passivi
Ufficio Controllo di Gestione	Incarico su procedure connesse al rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 (DVR/DUVRI)	Cancelleria e hardware
Ufficio Segreteria e attività di Supporto alla Direzione	Supporto all'attività contabile e fiscale	Noleggio/acquisto auto e assicurazione
	Ufficio stampa, pubblicità legale e gestione del sito web	Manutenzioni e riparazioni auto
	Costo Stazione Unica Appaltante (SUA) + incentivi	Carburante
	Consulenza e spese per gare	Telefonia mobile
	Assistenza informatica	Oneri mensa
	Incarico di DPO e transizione digitale e altro	Immobili e strumenti
	Consulenza legale relativa a tematiche istituzionali (no produzione)	Rimborso missioni
		Formazione del personale
		Accantonamento per fondo rischi

4. Gli standard di supporto amministrativo per il funzionamento sono determinati in base ai livelli previsti dalla normativa regionale (art. 64 della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2019) e integrati con un sistema di ponderazione basato sulle seguenti tre variabili principali con relative pesature:

- popolazione residente totale: peso 40%;

- numero di Comuni afferenti alla SdS: peso 20%;
- volume finanziario gestito: peso 40%.

5. A ogni variabile viene attribuito un punteggio in base alla quota percentuale detenuta dalla SdS, rispetto al totale dell'ASL TC. La somma ponderata di tali punteggi determina il valore complessivo, sulla base del quale le SdS vengono classificate in 4 fasce:

Fascia	Punteggio totale	Coefficiente aggiuntivo (unità di personale)
1	5 - 10	+0,5
2	11 - 15	+1
3	16 - 20	+1,5
4	> 20	+2

6. Il coefficiente aggiuntivo rappresenta il numero minimo di unità di personale amministrativo da aggiungere agli standard previsti per legge, tenuto conto della complessità organizzativa e gestionale della SdS.

A) STAFF/FUNZIONAMENTO	SSR	SDS	EE.LL.	SdS Sud Est	SdS Firenze	SdS Nord Ovest	SdS Mugello	SdS Prato	SdS VDN	SdS Pistoiese	SdS EVV
1.UFFICIO DI PIANO*		100 %		1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
2.SEGRETERIA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE		100 %		1	1	1	1	1	1	1	1
3.BILANCIO SDS		100 %		1	1	1	1	1	1	1	1
4.PERSONALE		100 %		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5.CONTROLLO DI GESTIONE		100 %		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		100 %		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Coefficiente Aggiuntivo secondo Criteri</i>				<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,50</i>	<i>1,00</i>	<i>0,50</i>	<i>1,00</i>	<i>1,50</i>
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>				<b>5,50</b>	<b>6,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,50</b>	<b>6,00</b>

\* Una persona si intende fornita a ogni SdS tramite il Gruppo Ufficio di Piano Aziendale

7. Per le funzioni 4, 5 e 6 non definite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2019 è stato considerato come standard minimo il 50% del parametro normativo.

8. Sono escluse dal computo delle spese di funzionamento le attività amministrative di supporto all'erogazione di servizi sociosanitari e socioassistenziali per conto degli enti associati, da ricondurre nell'ambito dei costi gestionali (costo di produzione dei servizi erogati ai cittadini). In particolare, nell'ambito delle spese di funzionamento l'ASL TC non può in alcun modo rimborsare costi che attengono alla gestione socioassistenziale.

9. Con riferimento al compenso del Direttore della SdS, la deliberazione della Giunta Regionale n. 243/2011 stabilisce che, in caso di gestione diretta, l'ASL TC sostenga il 50% del suo costo complessivo per le funzioni che esercita come Responsabile della Zona. Il 25% è sostenuto dai Comuni per le funzioni che il Direttore della SdS esercita come responsabile dei servizi sociali. Il restante 25% rimane a carico degli enti consorziati.

10. I costi necessari per l'organizzazione e la gestione delle attività della SdS (per le prestazioni erogate ai cittadini e per il personale tecnico amministrativo funzionale all'erogazione del servizio) sono suddivisi in base alla natura dell'attività e a quanto stabilito dalla normativa di settore:

- costi relativi alla organizzazione e alla gestione delle attività socioassistenziali di cui alla lett. d): costituisce la funzione fondamentale degli enti locali a totale carico dei Comuni;
- costi relativi all'organizzazione e alla gestione delle attività sociosanitarie: vista la nota commistione tra attività sociosanitarie a rilevanza sociale di cui alla lett c) (di competenza dell'ASL TC) e attività sociali a rilevanza sanitaria di cui alla lett d) (di competenza degli Enti locali), si adottano le percentuali convenzionali riportate nella tabella riepilogativa, elaborate sulla base alle previsioni del DPCM 12 gennaio 2017.

<b>CRITERI DI SUDDIVISIONE DEI COSTI</b> <i>(personale o accordi di avvalimento)</i>	<b>ASL TC</b>	<b>Comuni</b>
Compenso del Direttore della SdS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SdS Firenze: ASL TC 50% - Comuni 25% - SdS 25%</li> <li>• Altre SdS: ASL TC 62,25% - Comuni 37,75%</li> <li>• (ASL TC 58,33% – Comuni 41,67%)</li> </ul>	
Costi di funzionamento della SdS	In base alle quote consortili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SdS Firenze (ASL TC 49% - Comune 51%)</li> <li>• Altre SdS (ASL TC 33,33% - Comuni 66,66%)</li> </ul>	
Funzioni amministrative e di supporto		
Programmazione		
Attività contabili e di controllo		
Collegio dei revisori		
OIV (qualora presente)		
Immobili e costi strumentali della sede		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e gestione delle attività assistenziali</li> </ul>		
Attività socioassistenziale di cui alla lett. d)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni 100%</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie</li> </ul>		
Non autosufficienza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL TC 50% – Comuni 50%</li> </ul>	
Disabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL TC 50% – Comuni 50%</li> </ul>	
Cronicità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL TC 100%</li> </ul>	
Salute Mentale Adulti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% ASL TC [tranne i servizi residenziali a bassa intensità riabilitativa ASL TC 40% - Comuni 60%]</li> </ul>	
Salute Mentale Infanzia e Adolescenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL TC 100%</li> </ul>	
Dipendenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL TC 100%</li> </ul>	
Materno Infantile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL TC 100%</li> </ul>	
Cure palliative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL TC 100%</li> </ul>	

## Art. 10 – Criteri Individuati per il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo delle SdS

1. Nell'ambito del presente Accordo si determina la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio di area amministrativa per lo sviluppo della gestione diretta.
2. La determinazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo nelle SdS si fonda su una metodologia integrata che unisce riferimenti normativi e tecnici, criteri quantitativi e indicatori legati al contesto territoriale e organizzativo. Il modello non si limita al rapporto diretto tra carico di lavoro e unità di personale, ma tiene conto della crescente complessità dei compiti amministrativi, della multidisciplinarietà degli interventi e della natura consortile degli enti coinvolti.
3. Di seguito gli standard amministrativi per l'attività di produzione sociosanitaria (percorsi "non autosufficienza e disabilità") suddivisa fra le seguenti macro-attività:
  - accesso, valutazione, progetto personalizzato (COT/UVM/UVMD);
  - assistenza domiciliare, inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali, contributi economici.
4. Per le attività di accesso, valutazione e definizione del progetto personalizzato il criterio è quello di un un'unità di personale amministrativo ogni 60.000 abitanti, oltre alle figure previste da deliberazione della Giunta Regionale n. 1508/2022 per le Centrali Operative Territoriali (COT).
5. Per le attività di assistenza domiciliare, inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali e contributi economici, il fabbisogno viene determinato tramite l'applicazione combinata di tre criteri, ciascuno con un peso proporzionale:
  - 1/11.000 abitanti per la popolazione residente → peso 40%;
  - numero di anziani assistiti: 1/500 → peso 30%;
  - numero di persone con disabilità in carico: 1/250 → peso 30%.
6. I valori derivanti da ciascun criterio vengono moltiplicati per il rispettivo peso e sommati per ogni SdS, generando il numero minimo stimato di unità di personale amministrativo richieste per gli ambiti "non autosufficienza e disabilità". L'approccio descritto tiene conto della popolazione, della pressione assistenziale e del carico sociale.

2) PERCORSI DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA		SdS Sud Est	SdS Firenze	SdS Nord Ovest	SdS Mugello	SdS Prato	SdS VDN	SdS Pistoiese	SdS EVV
ACCESSO, VALUTAZIONE, PROGETTO PERSONALIZZATO	criterio: 1 ogni 60.000 residenti (base Mugello) + figure previste da 1508 per COT	5,0	9,0	5,5	3,1	6,3	4,0	4,8	6,0
ASSISTENZA DOMICILIARE, CONTRIBUTI, TRASPORTO, INSERIMENTI IN STRUTTURA, CALCOLO COMPARTICIPAZIONE, INSERIMENTI LAVORATIVI,	Popolazione residente 1/11.000 (peso 40%)	6,6	13,2	7,6	2,3	9,5	4,3	6,2	8,8
	Numero anziani assistiti (anno 2024)	5.055	11.880	5.061	1.947	7.314	3.633	4.470	6.585
	Numero anziani assistiti (anno 2024) (1/500) Peso 30%	3,0	7,1	3,0	1,2	4,4	2,2	2,7	4,0
	Numero persone con disabilità in carico (anno 2022)	1.579	2.428	2.315	629	1.721	1.001	1.644	2.606

PROGETTI, GARE	Numero persone con disabilità in carico (anno 2022) 1/250 Peso 30%	1,9	2,9	2,8	0,8	2,1	1,2	2,0	3,1
ATTUALE TOTALE NON AUTO / DISABILITA'		16,5	32,3	18,8	7,3	22,2	11,7	15,7	21,9

7. Il livello standard di personale amministrativo sopra definito è al 50% dell'ASL TC e al 50% degli Enti Locali. Nel caso di gestione indiretta da parte della SdS dei servizi sociosanitari di competenza dell'ASL TC, i livelli standard di cui sopra tengono conto del ruolo e delle funzioni trasversali svolte dal Dipartimento competente.

8. Considerata la possibilità per la SdS di prevedere la gestione diretta dei percorsi di "salute mentale e dipendenze", al fine di definire gli standard amministrativi occorre fare riferimento al documento "*Standard per i percorsi di cura nei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze*" di AGENAS (Protocollo n. 2022/0005733 del 10 giugno 2022), che definisce i criteri organizzativi e strutturali minimi per garantire un'assistenza uniforme e di qualità nei suddetti percorsi su tutto il territorio nazionale.

9. I criteri per il calcolo del fabbisogno minimo sono diversi per i due percorsi e tengono conto del ruolo e delle funzioni trasversali svolte dal Dipartimento competente:

- per la Salute Mentale Adulti (SMA) e Salute Mentale Infanzia Adolescenza (SMIA) vengono considerate 0,2 unità di personale ogni 10.000 abitanti (da 0 a 64 anni d'età);
- per le Dipendenze vengono invece considerate 0,5 unità di personale ogni 100.000 abitanti. A regime sarà prevista un'unità di personale, parametro preso a riferimento anche per le altre attività sociosanitarie (Prevenzione/Salute e Benessere, AFA, Mamma Segreta, Reti Territoriali e Giustizia Riparativa, Codice Rosa).

10. Tale standard potrà essere raggiunto secondo una progressione temporale correlata alla sostenibilità, prevedendo appositi momenti di verifica del rispetto della programmazione, di concerto con la Direzione dell'ASL TC e l'Assemblea dei Soci della SdS. Lo standard è individuato come obiettivo a tendere e sarà commisurato alla sostenibilità individuata dagli enti consorziati in coerenza alla programmazione e ai limiti di spesa.

11. Per eventuali approfondimenti sul tema si rimanda al documento "*Sintesi criteri individuati per il fabbisogno del personale amministrativo delle SdS*" (Allegato C).

### **Art. 11 – Criteri Individuati per il fabbisogno di personale assistente sociale delle SdS**

1. Nell'ambito del presente Accordo si determina la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio di area di servizio sociale professionale per lo sviluppo della gestione diretta.

2. Lo standard previsto per il servizio sociale, corrispondente a un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, è il risultato di un'approfondita analisi basata sulla misurazione dei carichi di lavoro temporizzati, riferiti alle prestazioni effettuate e registrate dagli operatori dei percorsi sociosanitari del Dipartimento di Servizio Sociale in un arco temporale definito.

3. Il percorso effettuato ha seguito il seguente processo di lavoro:

- a) definizione dello standard pari a un assistente sociale ogni 6.500 abitanti per Zona. Tale standard è relativo alle materie di natura sociosanitaria e a elevata integrazione, mentre non sono ricomprese quelle socioassistenziali, il cui standard è definito quale LEPS a livello nazionale del *“Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali”*;
  - b) le materie relative allo standard individuato sono: continuità assistenziale, attività consultoriali, presa in carico e valutazione nelle aree della disabilità, della non autosufficienza, delle dipendenze e della salute mentale;
  - c) analisi dei dati attraverso i sistemi informativi in uso (SINSS e HTH);
  - d) armonizzazione tra standard di personale e carichi di lavoro.
4. I valori percentuali così ottenuti per Zona e per percorsi sociosanitari hanno determinato il valore medio di ogni singolo percorso di natura sociosanitaria e ad alta integrazione.
5. Lo standard di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti si intende comprensivo delle attività di competenza del Dipartimento del Servizio Sociale nel suo complesso e di tutte le attività trasversali e dipartimentali.
6. Il valore medio in percentuale diventa il rapporto con cui si determina la quantità di assistenti sociali (secondo lo standard definito in premessa) da assegnare al singolo percorso.
7. Nella tabella seguente è evidenziata, rispetto allo standard individuato, la suddivisione del personale assistente sociale sugli specifici percorsi sociosanitari.

PERCORSO	VALORE	FIRENZE	F.NA NORD OVEST	F.NA SUD EST	MUGELLO	PRATESE	PISTOIESE	VD N	EVV
	MEDIO								
		52,0	29,8	26	9	37,2	24,5	17	34,5
ACOT	14,9%	7,8	4,5	3,9	1,3	5,6	3,7	2,5	5,1
CONSULTORIO	1,5%	0,8	0,5	0,4	0,1	0,6	0,4	0,3	0,5
DISABILITA'	18,5%	9,6	5,5	4,8	1,7	6,9	4,5	3,1	6,4
COMM.L.104/92	3,6%	1,9	1,1	0,9	0,3	1,4	0,9	0,6	1,3
NON AUTOSUFF.	27,6%	14,4	8,2	7,2	2,5	10,3	6,8	4,7	9,5
UVM	4,1%	2,1	1,2	1,1	0,4	1,5	1,0	0,7	1,4
UVMD	2,4%	1,2	0,7	0,6	0,2	0,9	0,6	0,4	0,8
DIPENDENZE	14,8%	7,7	4,4	3,8	1,3	5,5	3,6	2,5	5,1
SMA	12,5%	6,5	3,7	3,2	1,1	4,6	3,1	2,1	4,3

8. Con la definizione di tale standard sono fissati i principi per un'equa distribuzione del personale assistente sociale nei percorsi sociosanitari, assicurando un'allocazione proporzionata alle effettive necessità delle diverse aree. L'analisi approfondita del carico di lavoro e l'introduzione di uno standard basato sulla popolazione residente hanno permesso di sviluppare un modello di distribuzione che ottimizza le risorse e incrementa l'efficienza del servizio. La metodologia adottata può essere verificata attraverso un monitoraggio periodico e adeguato ai percorsi di competenza aziendale.

9. Per eventuali approfondimenti sul tema, si rimanda al documento *“Ripartizione del personale assistente sociale nei percorsi socio-sanitari” (Allegato D)*.

### **Art. 12- Rendicontazione e flussi informativi**

1. La SdS trasmette periodicamente agli enti consorziati (almeno ogni trimestre) una relazione sull'attività svolta, corredata da uno specifico rendiconto sui servizi erogati ai cittadini in termini di prestazioni e flussi finanziari, e garantisce la realizzazione di incontri periodici di monitoraggio della spesa, anche al fine di consentire l'adozione di idonee misure correttive. La struttura della relazione periodica e la tipologia dei dati che andranno a comporre il documento di rendicontazione dovrà essere coerente con il documento che l'ASL TC delibera entro il 30 giugno di ogni anno per la definizione delle risorse.

2. Annualmente, a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo, la SdS presenterà all'ASL TC uno specifico rendiconto degli interventi e dei servizi effettuati, nonché la valorizzazione economica della spesa sostenuta, allo scopo di restituire gli esiti della gestione e delle politiche adottate.

3. La SdS si impegna ad attuare, in coerenza con l'organizzazione a matrice dei Dipartimenti aziendali, tutte le misure che consentono la tracciabilità dei flussi informativi richiesti e a mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la correttezza, la completezza e la coerenza dei flussi di cui al NSG D22Z, NSG D33Z e di altri flussi che saranno determinati dalla Regione Toscana, nonché si impegna a fornire all'ASL TC le informazioni e i dati necessari alla compilazione dei modelli regionali e ministeriali (es. LEA).

4. Ai fini della predisposizione del conto consuntivo, entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo la SdS deve comunicare all'ASL TC i costi di funzionamento per la corretta imputazione della spesa degli enti consorziati.

### **Art. 13 – Durata**

1. Il presente Accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione, salvo possibilità di rinnovo per ulteriori due anni su richiesta scritta di una delle Parti.

2. Il presente Accordo cessa di produrre i suoi effetti in caso di scioglimento anticipato della SdS.

### **Art.14 - Protezione dei dati personali**

1. Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (*“General Data Protection Regulation - GDPR”*) e dal decreto legislativo n. 196/2003, e ss.mm.ii. (*“Codice in materia della protezione dei dati personali”*), le parti (SdS, ASL TC e Comuni consorziati) si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula del presente Accordo saranno oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e le autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali e comunitari.

2. Ai fini del presente Accordo, la SdS viene individuata, ai sensi dell'art. 4, punto n. 7, del GDPR, quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativamente alla gestione

diretta dell'intero complesso di funzioni sociosanitarie e socioassistenziali, come previsto dal precedente art. 2.

3. Secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Accordo, la SdS, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, provvederà a nominare gli enti consorziati per i singoli servizi di supporto resi, quali Responsabili del trattamento, così come disposto dall'art. 4, punti n. 8 e n. 28, del GDPR.

#### **Art. 15 - Responsabili dell'Accordo**

1. Sono individuati quali Responsabili del presente Accordo: per l'ASL TC, il Direttore Generale o un suo delegato, per la SdS, il Direttore della SdS.

#### **Art 16- Oneri contrattuali**

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986, e ss.mm.ii..

2. Ai sensi del DPR n. 642/1972, il presente contratto risulta esente da imposta di bollo.

#### **Art.17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 18 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo, le parti faranno riferimento alle normative regionali in materia.

2. Eventuali integrazioni alle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo che si potranno realizzare, comporteranno la modifica del presente atto.

Per la SdS Mugello dott. \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro dott. Valerio Mari

#### **Allegati:**

**All. A** – Nota di Assegnazione Funzionale.

**All. B e B.1** – *“Schema tipo di accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per l'avvalimento da parte delle SdS di unità organizzative di uno o più enti aderenti al consorzio” e relativo “Piano Operativo”.*

**All. C** - *“Sintesi criteri individuati per il fabbisogno del personale amministrativo delle SdS”.*

**All. D** - *“Ripartizione del personale assistente sociale nei percorsi socio-sanitari”.*

**CONVENZIONE QUADRO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

TRA

**AZIENDA SANITARIA**\_\_\_, P.I.\_\_, con sede in\_\_, via\_\_, in persona di\_\_\_, C.F.\_\_;

(di seguito anche "Azienda Sanitaria")

E

**SOCIETÀ DELLA SALUTE DI**\_\_\_\_\_, P.I.\_\_, con sede in\_\_, via\_\_, in persona di\_\_\_,  
C.F.\_\_);

(di seguito anche "S.d.S.")

**Di seguito singolarmente anche "Ente" o "Parte", o insieme anche "Enti Consorziati"  
o "Enti" o "Parti"**

\* \* \*

**PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

- con atto rep. 12037 del 30.12.2009 veniva costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute, Ente Pubblico.
- il consorzio è denominato "Società della Salute del Mugello", con sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Borgo San Lorenzo;
- l'esercizio da parte della S.d.S. delle funzioni definite nelle forme e nei modi dalla Legge, dallo Statuto nonché dagli organi del consorzio comporta il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003;

**LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

La presente Convenzione si compone di sei Sezioni:

- la Sezione I descrive le condizioni generali del trattamento dati;
- la Sezione II detta le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali allorché le parti agiscano in qualità di titolari del trattamento;
- la Sezione III disciplina le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali allorché una parte agisca per conto di un'altra in qualità di responsabile del trattamento;
- la Sezione IV disciplina i rapporti tra le Parti nell'ipotesi di contitolarità dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679;

- la Sezione V contiene la descrizione dei trattamenti oggetto della Convenzione, rinviando agli specifici allegati per l'elenco delle operazioni di trattamento compiute e la specificazione dei ruoli delle Parti;

- la Sezione VI contiene le disposizioni conclusive;

\* \* \*

## **SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DEL TRATTAMENTO DATI**

### **1. Oggetto e Struttura della Convenzione.**

1.1 La presente Convenzione Quadro (o anche "Convenzione" o "Accordo") fissa regole comuni per la disciplina del trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la conformità delle attività di trattamento compiute dalle Parti alla normativa applicabile in materia di Protezione Dati.

Questa Convenzione si applica a tutti i trattamenti individuati nella Sezione V e nel relativo Allegato A.

### **2. Definizioni.**

Per l'interpretazione della presente Convenzione e dei relativi Allegati si fa riferimento al significato che i termini "*dato personale*", "*dato particolare*", "*trattamento*", "*interessato*", "*titolare*" (o "*titolare del trattamento*"), "*responsabile*" (o "*responsabile del trattamento*"), "*sub-responsabile*", "*consenso*", "*violazione dei dati personali*" assumono nell'ambito delle Leggi sulla Protezione Dati, quali il Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. n. 196/2003 e smi.

### **3. Obblighi generali delle Parti.**

3.1 Le Parti si impegnano, a seconda che agiscano in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento, al rispetto delle norme contenute nel presente Accordo nonché agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea in materia di Protezione Dati, agevolando l'esercizio dei diritti degli interessati e collaborando con le autorità.

Le Parti sono tenute a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati oggetto della presente Convenzione. Le Parti devono verificare regolarmente il rispetto di tali misure.

Le Parti adottano tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Le Parti eseguono un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

Le Parti sono tenute alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti sono tenute ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai soggetti che si occupano del trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

#### **4. Responsabilità.**

In caso di violazione degli obblighi di protezione dei dati discendenti dalla presente Convenzione Quadro o dalle Leggi in materia di Protezione Dati, ciascuna Parte si obbliga a risarcire, nella misura in cui è ritenuta responsabile, i danni eventualmente arrecati.

#### **5. Durata della Convenzione.**

La durata della Convenzione è pari alla durata della convezione costitutiva, salvo eventuali proroghe.

#### **6. La comunicazione dei dati.**

I dati oggetto di attività di trattamento vengono tutelati e protetti mediante il divieto generale di comunicazione a soggetti esterni e diversi dal Titolare o da chi opera per suo conto, a meno che questa operazione venga autorizzata dallo stesso Titolare del trattamento.

Restano salvi gli obblighi di pubblicazione incombenti, per rispettiva competenza, sulle Parti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nel rispetto delle limiti posti in materia di protezione dei dati personali.

\* \* \*

## **SEZIONE II – CONDIZIONI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLORCHÉ LE PARTI AGISCANO IN QUALITÀ DI TITOLARI DEL TRATTAMENTO**

### **1. Informazioni Generali.**

1.1 Al Titolare del trattamento spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire - e dimostrare - che il trattamento è effettuato conformemente alle Leggi in materia di Protezione Dati.

Il Titolare designa il Responsabile della protezione dei dati nonché i soggetti delegati all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Titolare effettua, a mezzo della struttura competente, apposite verifiche sulla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il DPO designato.

Il Titolare nomina e istruisce i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali. Per effetto della presente convenzione e della Convenzione Costitutiva citata in premessa, le Parti convengono che le nomine dei soggetti incaricati al trattamento, dipendenti dei Comuni o dell'Azienda Sanitaria, vengano effettuate dalla Società della Salute in quanto soggetto giuridico presso il quale gli autorizzati (assegnati funzionalmente, distaccati o in comando) prestano la propria attività lavorativa e professionale.

Il Titolare può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte del Titolare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR procedendo con formale atto di nomina. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

## **2. Base giuridica dei trattamenti.**

I presupposti legittimanti le attività di trattamento relative ai cd. dati personali diversi dalle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, sono individuati all'art. 6, par. 1, lett. a) (consenso per uno o più specifiche finalità), e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) e f) (perseguimento legittimo interesse del Titolare) del GDPR e quelli, invece, relativi ai dati contenenti condanne penali e reati sono definiti all'art. 10 del medesimo Regolamento.

I requisiti legittimanti la liceità delle attività di trattamento relative alle categorie di dati "*particolari*" vengono individuati all'art. 9, par. 2, del Regolamento europeo:

- lett. a), che prevede che "*l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, (...)*";
- lett. g), secondo cui "*il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (...)*";
- lett. i), che dispone che "*il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (...)*";

In merito, anche il Codice per la protezione dei dati personali all'art. 2-*sexies* dispone che per "interessi pubblici rilevanti" che giustificano il trattamento di tali categorie particolari di dati, in particolare rilevando al comma 2 la:

- lett. o) "*rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore*";
- lett. s) "*attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci*";
- lett. t) "*attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano*";
- lett. u) "*compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica*";
- lett. v) "*programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale*".

Il legislatore, inoltre, impone che per i dati relativi alla salute il trattamento venga eseguito nel rispetto delle misure di garanzia stabilite all'art. 2-*septies* del Codice della Privacy.

### **3. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE.**

Le Parti assicurano che, ove necessario, il trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali avvenga nel rispetto di quanto stabilito dal Capo V del Reg. UE 2016/679,

#### **4. Periodo di conservazione.**

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### **5. I diritti degli interessati.**

Il Titolare garantisce agli interessati l'esercizio di tutti i diritti riconosciuti dalla legge, quali:

- il diritto di informazione sui dati personali oggetto di attività di trattamento;
- il diritto di accesso ai dati personali;
- il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
- il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o l'aggiornamento degli stessi o la limitazione o il blocco del trattamento che lo riguardano;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

\* \* \*

### **SEZIONE III - CONDIZIONI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLORCHÉ UNA PARTE AGISCA PER CONTO DI UN'ALTRA IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONTESTUALE ATTO DI NOMINA**

#### **1. Premesse.**

1.1 L'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

L'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più Responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e

organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

Ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

#### **Natura e finalità del trattamento.**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

#### **Categorie di dati personali trattati.**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- **dati personali** di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR, ovvero *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (...) nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”*;
- dati rientranti nelle **categorie “particolari”** di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 par. 1 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all'art. 10 del GDPR.

#### **Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati.**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- dipendenti.

#### **Obbligo alla riservatezza.**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. "sensibili", il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Accesso ai dati personali.**

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza ai dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei; in ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

#### **Proprietà dei dati.**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

#### **Diritti sulle informazioni.**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

#### **Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali.**

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Cessazione del trattamento.**

10.1 Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati

debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Cessate, inoltre, le attività di trattamento, il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni che dimostrino il rispetto degli obblighi sanciti dalle norme regolanti la tutela dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Responsabile medesimo, nonché a consentire e contribuire alla regolare attività di revisione da parte del Titolare.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

#### **Sub-responsabili.**

Il Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad altri Responsabili valendo la presente quale autorizzazione generale del Titolare del trattamento. Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

#### **Designazione e autorizzazione degli incaricati.**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti incaricati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- esegue attività di trattamento esclusivamente dietro istruzioni impartite dal Titolare o secondo le disposizioni sancite dal diritto dell'UE o nazionale in caso di trasferimento dei dati all'estero;
- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati, con la garanzia di un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

#### **Diritti degli interessati.**

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Registro dei trattamenti.**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del par. 2 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamento, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati.**

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli incaricati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

### **Sicurezza dei dati personali.**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al Titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

**Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS).**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

**Durata del trattamento.**

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Compiti e istruzioni per il Responsabile.**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

**Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali.**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali

del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

**Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati.**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti,

anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente nominati e quindi autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o sub-fornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### ***Data Breach.***

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 72 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- la comunicazione del nome e dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di sub-fornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

#### **Valutazione di impatto e consultazione preventiva.**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Trasferimento dei dati personali.**

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le "Clausole Contrattuali Standard europee", ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle "Clausole Contrattuali Standard europee", in modo che i medesimi obblighi incombenti sul

Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

**Attività di *audit*.**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di *audit*, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di *audit* descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub-Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

**Ulteriori istruzioni.**

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

**DPO – *Data Protection Officer*.**

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

#### **Codici di Condotta e Certificazioni.**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

#### **Norme finali e responsabilità.**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

\* \* \*

### **SEZIONE IV – DISCIPLINA DEI RAPPORTI IN AMBITO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REG.UE 2016/679**

#### **1. Premesse.**

Le attività di trattamento, meglio descritte nella successiva Sezione, possono essere disciplinate anche in modalità congiunta da più Titolari del trattamento che, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, stabiliscono le finalità e i mezzi del trattamento stesso.

#### **2. Esercizio dei diritti dell'interessato.**

I Contitolari del trattamento garantiscono l'esercizio di tutti i diritti riconosciuti in capo all'interessato, individuati agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione al trattamento) e 22 (diritto di

opposizione ai processi decisionali automatizzati) del Regolamento europeo 2016/679 e prevedono che le relative istanze siano inoltrate alla Azienda USL Toscana Centro e al DPO ai dati di contatto pubblicati sul sito istituzionale.

### **3. Comunicazione delle informazioni agli interessati.**

I Contitolari si impegnano a fornire all'interessato, in modo trasparente, tutte le informazioni relative ai trattamenti eseguiti sui dati raccolti presso lo stesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In particolare l'interessato deve essere informato:

- dell'identità e dei dati di contatto dei contitolari del trattamento;
- dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
- dei legittimi interessi perseguiti dai contitolari del trattamento o da terzi;
- dei destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali raccolti;
- dell'eventuale trasferimento dei dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
- del periodo di conservazione dei dati o, ove ciò non sia possibile, i criteri utilizzati per determinare tale durata;
- dei diritti esercitabili;
- del diritto di revocare il consenso reso in qualsiasi momento e senza pregiudicare la liceità del trattamento fino a quel punto eseguito;
- del diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
- della comunicazione dei dati in adempimento ad un obbligo legale/contrattuale o ad una condizione per la stipula di un contratto, nonché dell'obbligo di fornire i dati personali e le possibili conseguenze relative alla mancata comunicazione;
- dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione ex art. 22, parr. 1 e 4 del GDPR.

Laddove i dati non siano raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 14 del GDPR, i contitolari devono fornire all'interessato, entro un termine ragionevole dal loro ottenimento, ulteriori informazioni, quali:

- le categorie di dati personali in questione;
- la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

Le parti stabiliscono che, in relazione ai trattamenti ricompresi nella presente sezione, le informazioni agli interessati siano fornite dalla Società della Salute previa condivisione del contenuto con l'altro contitolare.

#### **4. Punto di contatto per gli interessati**

Per quanto riguarda i trattamenti effettuati in regime di contitolarità, le Parti stabiliscono che il punto di contatto è rappresentato dalla Azienda UsI Toscana Centro e dal DPO alla quale gli interessati potranno rivolgere le proprie istanze.

#### **5. Disposizioni comuni ai contitolari del trattamento.**

5.1 I Contitolari operano ed eseguono le attività di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento europeo 2016/679, del Codice della protezione dei dati personali (cd. Codice della Privacy - D. Lgs. 196/2003 e smi) e del Provvedimento n. 55 del 07.03.2019.

5.2 I contitolari provvedono a nominare quali "incaricati al trattamento" tutti quei soggetti che trattano i dati personali per loro conto e sotto la loro autorità, mediante un apposito atto che conferisce le opportune istruzioni operative, limitatamente al trattamento da eseguite, e specifici obblighi. Tali soggetti devono essere debitamente formati affinché venga effettuato un trattamento lecito, corretto e trasparente finalizzato, inoltre, a garantire un adeguato livello di riservatezza ed integrità.

5.3 I Titolari si rendono inoltre disponibili ad agevolare le attività investigative dell'Autorità Giudiziaria, fornendo in tal caso esclusivamente le informazioni necessarie, nonché ad una collaborazione attiva con il Responsabile della protezione dei dati (DPO).

5.4 Ogni contitolare conserva un'autonoma responsabilità in merito alle violazioni di dati personali occorse all'interno della propria organizzazione impegnandosi a darne tempestiva comunicazione, entro 72 ore, all'altro contitolare affinché possano essere attivate e coordinate le misure di sicurezza necessarie per ridurre il rischio di ulteriori danni agli interessati.

5.5. Il contitolare di cui al punto precedente procederà a inoltrare, ove previsto, notificazione all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e, sempre ove previsto dalla normativa vigente, a comunicare la violazione agli interessati.

5.6 Il Presente atto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del GDPR, sarà oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali delle Parti.

\* \* \*

#### **SEZIONE V – DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Le operazioni di trattamento compiute da ciascuna Parte ed oggetto della Convenzione sono descritte all'interno degli atti allegati alla presente Convenzione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli Allegati specificano i ruoli delle Parti nelle singole operazioni di trattamento e determinano quale Sezione della presente Convenzione debba applicarsi al trattamento.
3. Gli Allegati sono sottoscritti dalle Parti e possono essere emendati con il consenso delle stesse senza che debba essere aggiornata l'intera convenzione ma a semplice richiesta di una parte e con l'approvazione per iscritto delle altre coinvolte nello specifico trattamento.
4. Eventuali contrasti tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro e quelle comprese negli Allegati sono risolti con la prevalenza delle regole incluse negli Allegati.

\* \* \*

#### **SEZIONE VI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto.
2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
3. Il presente Accordo entra in vigore a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e revoca e sostituisce ogni altro contratto, convenzione e/o accordo esistente tra le parti relativo al trattamento dei dati personali.

\* \* \*

#### **ELENCO DEGLI ALLEGATI**

1. Allegato A;
1. Allegato B;
2. Allegato C;
3. Allegato D;
4. Allegato E;

5. Allegato F;

6. Allegato G;

7. Allegato H;

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firme

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Allegato A**

### **Trattamenti effettuati dalle Parti quali Titolari del trattamento (Titolari autonomi).**

Per le seguenti operazioni di trattamento le parti agiscono in qualità di Titolari e si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione II della Convenzione Quadro Sul Trattamento Dei Dati Personali, cui il presente documento costituisce allegato parte integrante e sostanziale, nonché all'adempimento delle ulteriori condizioni di seguito specificate:

## **Allegato B**

### **Trattamenti effettuati dalla Società della Salute del Mugello in qualità di Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro**

La Società della Salute del Mugello agisce per le seguenti operazioni di trattamento in qualità di Responsabile e si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione III della Convenzione Quadro Sul Trattamento Dei Dati Personali, cui il presente documento è allegato, nonché all'adempimento delle ulteriori condizioni di seguito specificate:

»

## **Allegato C**

### **Trattamenti effettuati dall'Azienda USL Toscana Centro in qualità di Responsabile del trattamento per conto della Società della Salute del Mugello**

L'Azienda USL Toscana Centro agisce per le seguenti operazioni di trattamento in qualità di Responsabile e si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione III della Convenzione Quadro Sul Trattamento Dei Dati Personali, cui il presente documento è allegato, nonché all'adempimento delle ulteriori condizioni di seguito specificate.

**Allegato D**

**Trattamenti effettuati in regime di contitolarità (Sezione IV della Convenzione) tra le parti.**

## **Allegato E**

**Trattamenti effettuati in regime di contitolarità (Sezione IV della Convenzione) tra la Società della Salute del Mugello e l'Azienda USL Toscana Centro.**

I trattamenti eseguiti in regime di contitolarità tra la Sds Mugello e la USL Toscana Centro riguardano:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 17 del 26/03/26**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 30-03-2026 al 14-04-2026**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 30-03-2026**